

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA  
"CENTRO INTERNAZIONALE STUDI EMIGRAZIONE ITALIANA" (CISEI)**

**1. COSTITUZIONE – SEDE**

1.1. E' costituita una associazione denominata "Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana" con sede in Genova ("Associazione").

**2. SCOPO**

2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha finalità culturali.

**3. OGGETTO**

3.1.L'Associazione ha per oggetto la costituzione di un centro di studio e di ricerca di eccellenza, che rappresenti un osservatorio permanente nello studio dell'emigrazione italiana all'estero e il riferimento in Italia per studiosi italiani e stranieri, Istituzioni (Regioni, Enti Locali, Università, etc), cittadini, etc.

3.2. L'Associazione, nell'ambito del proprio oggetto, si propone anche:

3.2.1. di costituire riferimento per tutte le esperienze locali (su dimensione provinciale e regionale) che abbiano come oggetto di studio l'emigrazione e i temi a lei correlati e per quanti oggi ricercano dati d'archivio sulle partenze da Genova, costruendo un "database" sulle partenze dallo scalo, anche in collaborazione con altre realtà che dispongano archivi significativi;

3.2.2. di dar vita ad una sezione documentale che raccolga:

- I materiali cartacei provenienti dagli archivi pubblici e privati (diari, lettere, documenti di vario genere), già studiati e catalogati;
- i materiali cartacei di nuova acquisizione pubblici e privati (diari, lettere, documenti di vario genere) che il centro potrà acquisire per donazione acquisto o concessione in comodato d'uso, anche in collaborazione con le realtà locali che già operano tale raccolta per la valorizzazione della memoria;
- i materiali video (filmati, pellicole, etc) d'epoca da acquisire attraverso la collaborazione con realtà quali ad esempio Archivio Storico Ansaldo, Archivio Rai, Istituto Luce, ecc;
- i materiali audio (registrazioni originali, frammenti audio, riproduzioni, etc) d'epoca da acquisire attraverso la collaborazione con archivi musicali, archivi storici pubblici e privati.

3.2.3 di realizzare una biblioteca specializzata, quale punto di riferimento per studiosi, ricercatori, studenti, appassionati, con possibilità di consultazione multimediale.

3.3. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni

immobili e di beni mobili soggetti a registrazione.

- 3.4. L'Associazione mantiene ed estende i contatti con altre associazioni ed enti e gli ambienti di lavoro mediante delegati opportunamente scelti.

#### **4. ASSOCIATI**

- 4.1 Sono Associati fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione e precisamente: Autorità Portuale di Genova, Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova e Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova. Ciascun Associato fondatore ha diritto di designare un membro del Consiglio d'amministrazione.
- 4.2. Sono Associati onorari di diritto l'Università degli Studi di Genova, la Curia Arcivescovile di Genova, la Curia Vescovile di Chiavari, l'Archivio di Stato di Genova, la Direzione Marittima della Liguria, la Soprintendenza Archivistica della Liguria, l'Istituzione Musei del Mare e della Navigazione e l'Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati.  
Possono essere ammessi quali Associati onorari i soggetti giuridici diversi dalla persone fisiche, che abbiano particolari benemerienze nelle materie oggetto dell'attività dell'Associazione.  
Gli Associati onorari non sono tenuti al versamento di alcun contributo iniziale o periodico all'Associazione.  
Gli Associati onorari hanno diritto a partecipare all'Assemblea, ma non possono esprimere il voto.  
Gli Associati onorari hanno diritto a designare nel loro complesso un solo membro del Consiglio di Amministrazione.
- 4.3. Possono essere ammessi quali, Associati ordinari, i soggetti i quali dichiarino di condividere le finalità dell'Associazione, nonché le regole derivanti dal presente statuto.  
Gli Associati ordinari sono tenuti al versamento di contributi annuali a favore dell'Associazione, nella misura che viene stabilita dall'Assemblea.  
Gli Associati ordinari hanno diritto a designare nel loro complesso al massimo due membri del Consiglio di Amministrazione.
- 4.4. Le ammissioni di Associati onorari e di Associati ordinari sono deliberate dall'Assemblea, a propria totale discrezione, a maggioranza assoluta dei componenti. Con l'ammissione, l'Associato accetta automaticamente le regole derivanti dal presente statuto e/o dagli eventuali regolamenti interni dell'Associazione.
- 4.5. La qualità di Associato non è trasmissibile.

## **5. ESCLUSIONE E RECESSO**

- 5.1. L'esclusione di un Associato dall'Associazione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza di due terzi dei componenti. L'esclusione può essere deliberata solo per gravi motivi.
- 5.2. Ciascun Associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, inviando lettera raccomandata r.r. al Presidente dell'Associazione. Il recesso avrà effetto dallo scadere dell'anno nel corso del quale è stata comunicata la volontà di recedere, purché tale comunicazione sia avvenuta almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno. Chi recede dall'Associazione e chi ne è escluso non può ripetere i contributi versati e non ha alcun diritto sul fondo associativo e patrimonio dell'Associazione.

## **6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

- 6.1. Sono Organi dell'Associazione:
  - a) il Presidente;
  - b) l'Assemblea;
  - c) il Consiglio di amministrazione;
  - d) il Comitato Scientifico;
  - e) il Revisore dei conti se nominato dall'Assemblea.

## **7. RETRIBUZIONE**

- 7.1. I membri degli Organi non hanno diritto ad alcuna retribuzione, ad eccezione del Revisore dei conti, laddove l'Assemblea deliberi di riconoscerli un compenso.
- 7.2. Il Consiglio di amministrazione può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio stesso e/o dai membri del Comitato Scientifico e/o dal Revisore dei conti e/o dagli Associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

## **8. CONVOCAZIONE E POTERI DELL'ASSEMBLEA**

- 8.1. L'Assemblea, composta da tutti gli Associati fondatori e ordinari, è convocata dal Presidente. Ciascun socio onorario ha diritto di partecipare all'Assemblea con un proprio rappresentante, senza diritto di voto.
- 8.2. La comunicazione della convocazione deve essere spedita con lettera raccomandata, ovvero con altro mezzo che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione dell'avviso, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza.
- 8.3. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.
- 8.4. L'Assemblea si riunisce su richiesta di almeno un decimo degli Associati, o di almeno un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione, o per volontà del Presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità.

8.5. I compiti dell'Assemblea sono:

- a) nominare i membri del Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle indicazioni fornite da parte di ciascuno degli Associati fondatori e di quelle provenienti dagli Associati onorari nel loro complesso e dagli Associati ordinari nel loro complesso, ove comunicate per iscritto al Presidente;
- b) nominare il revisore dei conti se ritenuto necessario;
- c) provare il bilancio preventivo e consuntivo su proposta del Consiglio di amministrazione;
- d) approvare il programma annuale formulato dal Consiglio di amministrazione;
- e) approvare eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio di amministrazione;
- f) stabilire l'entità del contributo annuale che deve versare ciascun Associato fondatore e di quello che deve versare ciascun Associato ordinario
- g) stabilire annualmente l'entità del contributo iniziale che ciascun nuovo Associato ordinario deve versare al momento dell'ammissione.

## **9. DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

9.1. Le Assemblee, sono valide con la presenza di tanti Associati fondatori e ordinari, costituenti almeno la metà più uno di tutti gli Associati.

9.2. Le deliberazioni in ogni caso vengono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, punto 4 e dall'art. 5 punto 1.

9.3. Le deliberazioni relative alla modifica dello statuto o allo scioglimento o alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione debbono essere adottate con la presenza e il voto favorevole dei tre quarti degli Associati aventi diritto al voto, salva comunque la successiva approvazione ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 in caso di avvenuto riconoscimento dell'Associazione.

## **10. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

10.1 Consiglio di amministrazione è composto da 6 (sei) a 8 (otto) membri, cinque dei quali sono in ogni caso indicati dagli Associati fondatori (precisamente Autorità Portuale di Genova, Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova), uno da parte degli Associati onorari, ed al massimo due da parte degli Associati ordinari.

10.2 Consiglio di amministrazione elegge a maggioranza assoluta il Presidente e il Vicepresidente, attribuisce le relative deleghe, e procede alla indicazione di chi provvederà ai compiti di segreteria amministrativo contabile.

10.3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni tre mesi.

10.4. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti

- 10.5. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 10.6. Il Consiglio ha pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione entro i limiti fissati dal programma annuale e dal bilancio preventivo approvati dall'Assemblea, ad esclusione dei poteri riservati al Presidente o all'Assemblea.  
A titolo esemplificativo, rientrano tra i poteri del Consiglio di amministrazione:
- a) predisporre la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo e del programma annuale, documenti tutti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - b) predisporre le relazioni sull'attività svolta da presentare all'Assemblea;
  - c) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni e contribuzioni varie;
  - d) proporre all'approvazione dell'Assemblea il regolamento interno e le eventuali modifiche dello statuto;
  - e) nominare i componenti del Comitato Scientifico e il relativo Presidente;
  - f) deliberare in ordine all'eventuale affidamento a terzi della tenuta della contabilità dell'Associazione;
  - g) deliberare in ordine all'eventuale nomina di consulenti esterni;
  - h) deliberare in ordine ad ogni iniziativa giudiziale a tutela dei diritti dell'Associazione, di fronte ad ogni giurisdizione ed autorità, indicando gli avvocati ed i procuratori per la difesa dell'Associazione.
  - i) individuare in base ai piani di attività annuali approvati, le modalità di interrelazione fra Consiglio di amministrazione e Comitato scientifico, sentito quest'ultimo.
- 10.7. Il Consiglio dovrà sentire il parere del Comitato Scientifico ogni qualvolta debba assumere decisioni aventi contenuti scientifici.
- 10.8. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

## **11. PRESIDENTE**

- 11.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione al suo interno.
- 11.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.
- 11.3. Il Presidente presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione, firmandone i relativi verbali insieme ad un segretario scelto di volta in volta dal relativo Organo a maggioranza dei presenti e controlla che le deliberazioni adottate dagli Organi predetti vengano eseguite.
- 11.4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, e in tali occasioni avrà gli stessi poteri del Presidente.
- 11.5. In caso di impedimento o assenza del Presidente e del Vicepresidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio di amministrazione, che in tali occasioni avrà gli stessi poteri del Presidente.

## **12. COMITATO SCIENTIFICO**

- 12.1. Il Comitato Scientifico è composto da docenti universitari e da altri esperti, anche stranieri, individuati dal Consiglio di amministrazione con conoscenze e competenze nella materia dell'emigrazione.
- 12.2. Il Comitato Scientifico, è organo consultivo dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione su tutti gli aspetti documentali, storici, scientifici e culturali connessi con l'Associazione. Il Comitato Scientifico, ogni anno, propone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione, un piano annuale di attività relativamente ai contenuti degli studi e ricerche svolte dall'Associazione, al reperimento, censimento di documentazione, all'attivazione di rapporti con altri musei e/o centri studi italiani ed internazionali sull'emigrazione, alla collaborazione tra Università e studiosi italiani ed internazionali sulla materia, all'organizzazione di convegni e mostre temporanee, e a quant'altro ritenga utile per la promozione e/o l'organizzazione e/o la realizzazione e/o la gestione dell'Associazione.
- 12.3. Alle sedute del Comitato Scientifico partecipa il Presidente dell'Associazione o un suo delegato.
- 12.4. Il Comitato Scientifico è presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio di amministrazione tra i componenti del Comitato Scientifico stesso e dura in carica tre anni. Sono compiti del Presidente: convocare il comitato scientifico fissando l'ordine del giorno delle riunioni, riferire al Consiglio di amministrazione le proposte del Comitato in merito al programma di attività, coordinare l'attività di ricerca programmata, tenendo conto delle modalità di interrelazione fra Consiglio di amministrazione e Comitato indicate dal Consiglio.

## **13. REVISORE DEI CONTI**

- 13.1. Il Revisore dei conti, se nominato dall'Assemblea, ha il compito di vigilare sulla regolarità degli atti e ha il dovere di segnalare al Consiglio di amministrazione e all'Assemblea fatti o atti per i quali ravvisino irregolarità di ordine contabile.
- 13.2. Il Revisori dei conti dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

## **14. FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

14.1 Le entrate sono costituite da:

- a) i contributi iniziali ed annuali degli Associati fondatori;
- b) i contributi annuali degli Associati ordinari;
- c) le entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni e dalla cessione di diritti;
- d) le erogazioni conseguenti a stanziamenti pubblici e/o privati

14.2. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

14.3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

## **15. FONDO ASSOCIATIVO**

15.1. Ciascun Associato fondatore è tenuto a versare inizialmente all'Associazione, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, un contributo in denaro o in natura o in ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, pari a euro 10.000.

## **16. CONTRIBUTI ANNUALI**

16.1. Alla copertura delle spese di funzionamento dell'Associazione si fa fronte con i contributi annuali degli Associati fondatori e ordinari la cui entità, in denaro, o in natura o in ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, è stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione sentiti i soci fondatori.

I contributi annuali devono coprire tutte le spese di funzionamento ordinarie dell'Associazione.

16.2. Per spese di funzionamento si intendono le spese occorrenti per l'ordinaria gestione dell'Associazione, comprendenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi di amministrazione e di segreteria, la gestione dei sistemi informatici, i contatti con analoghe istituzioni, le attività di aggiornamento permanente degli archivi del centro (biblioteca, videoteca, documenti).

16.3. Al finanziamento di programmi di attività presentati annualmente dal Consiglio di amministrazione all'Assemblea si fa fronte, sulla base del bilancio preventivo che tiene conto delle risorse finanziarie reperibili all'esterno, con specifici contributi degli Associati fondatori ed ordinari nella misura approvata dall'Assemblea.

16.4. Il contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento del Comune di Genova è costituito dalla messa a disposizione dei locali presso la Commenda di Pré.

## **17. SCIoglimento ED ESTINZIONE**

17.1. Nel caso di cessazione dell'attività dell'Associazione, ovvero nel caso in cui lo scopo

dell'Associazione sia divenuto impossibile, ovvero ancora nel caso in cui tutti gli Associati fondatori e ordinari siano venuti a mancare, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

17.2. Con l'estinzione dell'Associazione, tutto il patrimonio della stessa sarà destinato ad uno scopo non di lucro che sarà individuato dall'Assemblea nell'ambito degli studi sull'emigrazione.

17.3 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle norme vigenti in materia.

## **18. RICONOSCIMENTO**

18.1 L'Associazione richiederà il riconoscimento ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

---